

REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE DI SPIN-OFF DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DELLA BASILICATA

Emanato con D.R. n. 272 del 18 luglio 2011

Entrato in vigore il 19 luglio 2011

TITOLO I

DEFINIZIONI E PRINCIPI GENERALI

Art. 1

Definizione e principi generali

L'Università degli Studi della Basilicata, di seguito denominata **Università**, in conformità ai principi generali del proprio Statuto e in attuazione delle previsioni del Decreto legislativo 27 luglio 1999 n. 297, del Decreto Ministeriale di attuazione 8 agosto 2000 n. 593 e successive modifiche e integrazioni, nonché della Legge 30 Dicembre 2010 n. 240, intende promuovere processi di integrazione delle proprie attività di formazione e ricerca con le realtà produttive regionali e nazionali, attraverso la costituzione di Società Spin-off che rappresentano sia uno strumento di valorizzazione del patrimonio conoscitivo dell'Ateneo che un mezzo per trasferire al sistema produttivo nuove conoscenze in campo scientifico e tecnologico, attraverso lo sviluppo di nuovi prodotti e servizi.

Con il termine Spin-off universitario si fa riferimento ad una iniziativa imprenditoriale di nuova costituzione sorta con il proposito di fornire una ricaduta produttiva a conoscenze elaborate nell'ambito della ricerca universitaria.

Vengono definiti "**Spin-off dell'Università degli Studi della Basilicata**", di seguito denominati "**Spin-off dell'Università**", quelle società alle quali l'Università partecipa in qualità di socio, nei limiti previsti dalla normativa in materia.

Vengono, altresì, definiti "**Spin-off accademici**" quelle società nelle quali l'Università non abbia una quota di partecipazione, ma preveda la presenza, in

qualità di socio proponente, di uno o più professori e/o ricercatori di ruolo dell'Università.

Le modalità di costituzione delle società di cui ai commi precedenti, la disciplina dei rapporti con l'Università e il regime delle autorizzazioni del personale dell'Università sono disciplinati dagli articoli del presente Regolamento la cui disciplina sia applicabile a tale tipologia di società.

Art. 2

Commissione Spin-off

Con Decreto Rettorale viene nominata una Commissione di Ateneo per la valutazione dei progetti Spin-off, con il compito di valutare le proposte nell'ambito del processo autorizzativo delle iniziative Spin-off e, più in generale, ai fini dell'attuazione del presente Regolamento. Tale Commissione è articolata in una componente fissa ed una componente variabile, per un totale non superiore a nove elementi. La componente fissa, il cui mandato ha la durata di 3 anni accademici, è costituita da:

- un delegato nominato dal Rettore, con funzioni di Presidente;
- tre componenti, nominati dal Rettore su proposta del Senato Accademico, scelti tra i docenti di ruolo;
- un componente nominato dal Direttore Amministrativo e scelto tra il personale tecnico amministrativo.

La componente variabile è formata al massimo da due docenti o ricercatori e al massimo da due soggetti provenienti dal mondo imprenditoriale, nominati dal Presidente della Commissione, in relazione alle competenze tecnico-scientifiche proprie della proposta di Spin-off oggetto di valutazione.

La Commissione ha funzioni di supporto al Rettore nelle materie riguardanti la promozione di società Spin-off, con particolare riferimento alla valutazione della qualità dei progetti di fattibilità industriale di società Spin-off che vengono presentati al Rettore, per richiedere l'accreditamento e la costituzione o per accedere ai servizi di sostegno eventualmente erogati dall'Università.

La Commissione, inoltre, ha funzioni di monitoraggio e controllo dei rapporti tra l'Università e le società Spin-off, al fine di prevenire l'emergere di eventuali conflitti di

interesse. Almeno una volta l'anno la Commissione relaziona al Consiglio di Amministrazione sulle attività svolte e sui pareri espressi su richiesta del Rettore.

Qualora vengano rilevate situazioni di conflitto di interessi, la Commissione segnala al Rettore tali circostanze per consentire la eventuale adozione da parte dei competenti organi dell'Università, così come previsto dalla normativa vigente, di sanzioni e altre misure idonee a risolvere le situazioni di conflitto rilevate nei confronti delle attività dell'Università. Nei casi più rilevanti di conflitto di interessi può anche essere stabilita la revoca delle autorizzazioni previste, di cui al successivo art. 5 del presente Regolamento.

La Commissione si riunisce su convocazione del Presidente o su richiesta di almeno due dei suoi componenti, deliberando a maggioranza.

La Commissione può richiedere ai Responsabili delle strutture dell'Università, al personale dipendente e a collaboratori dell'Università interessati alla società, ed a soggetti esterni all'Università, di produrre documentazione nonché di relazionare al fine di accertare l'esistenza di eventuali situazioni di conflitto di interessi.

I legali rappresentanti degli Spin-off, o loro delegati, hanno l'obbligo di dare opportune informazioni alla Commissione Spin-off, ed in particolare devono:

a) riferire, almeno una volta all'anno, sull'attività dello Spin-off, presentando una relazione scritta;

b) comunicare tempestivamente alla Commissione ogni variazione significativa relativa alla società; in particolare, a titolo esemplificativo, la Commissione deve essere informata sulle modificazioni della compagine sociale, ivi compresi i cambiamenti della struttura di controllo dei soci persone giuridiche, sulle variazioni del capitale sociale e sulla individuazione di perdite rilevanti a norma di legge nel corso dell'esercizio, sulle modificazioni rilevanti anche non statutarie delle attività che costituiscono l'oggetto sociale. La violazione di tali obblighi può comportare la revoca della qualifica di Spin-off.

Sulla base delle relazioni presentate la Commissione riferisce al Consiglio di Amministrazione dell'Università.

La Commissione può essere integrata, a scopo consultivo e su richiesta di almeno uno dei suoi componenti, da componenti delle strutture dell'Università che si ritenga necessario coinvolgere di volta in volta per discutere questioni specifiche.

TITOLO II

SPIN-OFF DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DELLA BASILICATA

Art. 3

Soci proponenti e altri partecipanti

La costituzione di uno Spin-off dell'Università può essere proposta esclusivamente da uno o più componenti delle seguenti categorie:

- l'Università;
- docenti universitari di ruolo in servizio presso l'Università;
- ricercatori universitari di ruolo in servizio presso l'Università;
- personale tecnico-amministrativo di ruolo in servizio presso l'Università;

Oltre ai soci proponenti, possono aggiungersi alla compagine sociale dello Spin-off i titolari di assegni di ricerca, gli studenti dei corsi di studio, i laureandi, gli allievi dei corsi di specializzazione e di dottorato, i laureati, gli specializzati e i dottori di ricerca nonché ogni altra persona fisica e/o giuridica, interni all'Università o esterni ad essa, appartenenti al mondo dell'azienda, delle professioni, della finanza, delle istituzioni e gli altri soggetti previsti all'art. 11, comma 3, del D.M. 8 agosto 2000 n. 593.

All'atto della costituzione la maggioranza dei fondatori, titolari della maggioranza delle quote sociali, deve essere rappresentata da docenti e ricercatori universitari, titolari di assegni di ricerca, studenti dei corsi di studio, allievi dei corsi e delle Scuole di specializzazione e di dottorato, dipendenti dell'Università appartenenti al personale tecnico-amministrativo.

Art. 4

Partecipazione dell'Università

- I) La partecipazione dell'Università nello Spin-off, che potrà derivare anche esclusivamente da conferimenti di beni in natura, quale l'utilizzo di laboratori, risorse umane e quota parte dei brevetti dell'Università non potrà superare il 10% del capitale sociale, salvo che il Consiglio di Amministrazione dell'Università non disponga diversamente, ricorrendo particolari motivi di convenienza o opportunità.
- II) Tale partecipazione non potrà essere ridotta se non per volontà dell'Università e dovrà assicurare alla stessa adeguate garanzie in caso di trasferimento delle azioni o

quote, nonché la presenza di propri delegati negli organi dello Spin-off.

A tal fine lo Statuto dello Spin-off dovrà prevedere, tra l'altro, che:

- a)** in caso di trasferimento, a qualunque titolo, delle azioni o quote, spetti ai soci dello Spin-off, tra cui l'Università, un diritto di prelazione da esercitarsi in proporzione alla partecipazione detenuta;
- b)** la partecipazione dell'Università nello Spin-off, pur attribuendo il diritto di voto in assemblea ordinaria e straordinaria, sia postergata nella partecipazione alle perdite rispetto a tutte le altre partecipazioni sociali;
- c)** la presenza di un membro designato dall'Università nel Consiglio di Amministrazione e, ove previsto, di un sindaco, nel caso sia nominato il collegio sindacale. Il personale docente e ricercatore non socio dello Spin-off (sia a tempo pieno che a tempo definito) può essere designato come rappresentante dell'Università per la partecipazione agli organi di governo delle società, ma non può assumere cariche operative. La partecipazione in rappresentanza dell'Università, costituisce attività istituzionale di gestione;
- d)** per il caso di operazioni sul capitale a seguito di perdite, i soci diversi dall'Università debbono fare fronte, nelle dovute proporzioni, ai ripianamenti delle perdite e agli eventuali aumenti di capitale anche per la parte necessaria a mantenere invariata la percentuale di partecipazione dell'Università.

Art. 5

Partecipazione del personale

La partecipazione dei soci proponenti all'attività dello Spin-off costituisce per l'Università garanzia per la buona riuscita dell'iniziativa, per il raggiungimento degli obiettivi prefissati e per la salvaguardia della partecipazione stessa dell'Università. Pertanto, il personale docente e/o ricercatore che proponga l'attivazione di uno Spin-off, deve partecipare al capitale dello Spin-off e deve impegnarsi a non cedere per il periodo di permanenza dello Spin-off all'interno delle strutture dell'Università, la propria partecipazione in esso.

Il personale docente e/o ricercatore a tempo pieno proponente l'attivazione di uno Spin-off ottiene l'autorizzazione, ai sensi della Normativa vigente, allo svolgimento di attività di collaborazione nell'ambito dello Spin-off, a condizione che lo svolgimento di

detta attività non si ponga in contrasto con il regolare e diligente svolgimento delle sue funzioni didattiche e di ricerca e/o in contrasto con le attività istituzionali dell'Università.

Il Direttore della Struttura Primaria di appartenenza del docente e/o ricercatore socio vigila sul rispetto di quanto qui previsto. Qualora venga meno, per qualsivoglia motivo, la compatibilità tra lo svolgimento di detta attività a favore dello Spin-off e le funzioni didattiche e di ricerca, su semplice richiesta dell'Università, il docente e/o ricercatore socio, a meno che non chieda di essere collocato in aspettativa senza assegni, deve immediatamente cessare lo svolgimento dell'attività a favore dello Spin-off, salvo in ogni caso il diritto di conservare la propria partecipazione sociale.

Il personale tecnico-amministrativo può svolgere a favore dello Spin-off attività non retribuita o attività retribuita purché meramente occasionale, al di fuori dell'orario di lavoro e previa autorizzazione del Direttore Amministrativo, sentito il Responsabile della struttura di appartenenza.

I titolari di assegni di ricerca ed i dottorandi di ricerca possono svolgere a favore dello Spin-off attività retribuita o non, previo parere del Responsabile Scientifico per i titolari di assegno di ricerca e del Collegio dei Docenti del Dottorato, per i dottorandi.

Il personale docente e ricercatore a tempo pieno e il personale tecnico-amministrativo che partecipi a qualunque titolo allo Spin-off deve comunicare all'Università, al termine di ciascun esercizio sociale, i dividendi, i compensi e le remunerazioni a qualunque titolo percepiti dallo Spin-off. La remunerazione per l'attività, a qualunque titolo prestata dal socio a favore della Società, non può in nessun caso eccedere quanto praticato usualmente sul mercato in situazioni analoghe, né deve costituire strumento per l'attribuzione al socio di vantaggi, diretti o indiretti, derivanti dal controllo della società o comunque strumento di discriminazione o di pregiudizio nei confronti degli altri soci.

L'Università provvede alla verifica del rispetto di quanto previsto nel presente articolo, anche mediante richiesta di informazioni scritte allo Spin-off. Lo Spin-off è tenuto a fornire le informazioni richieste entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta.

Art. 6

Procedura di costituzione dello Spin-off

La costituzione di uno Spin-off dell' Università, richiede preliminarmente:

- a) uno studio del processo o servizio nuovo che si intende realizzare;
- b) uno studio del mercato;
- c) uno studio del processo per la fabbricazione o erogazione del servizio;
- d) uno studio dei servizi accessori necessari;
- e) la redazione di un *business plan* realistico, che tenga conto delle potenzialità di mercato e dei punti di forza e di debolezza dell'idea progettuale;
- f) un monitoraggio dei competitori;
- g) l'individuazione di una rete di stakeholders, ovvero soggetti istituzionali, imprenditoriali e scientifici attivi nel settore di riferimento;
- h) la descrizione dei ruoli e delle mansioni dei proponenti, con la previsione dell'impegno richiesto a ciascuno per lo svolgimento delle attività di Spin-off universitario e la quota sottoscritta da ogni componente;
- i) le modalità di partecipazione al capitale e la definizione della quota di partecipazione richiesta all'Università;
- j) la dichiarazione dei soggetti proponenti relativa all'eventuale partecipazione alla gestione dello Spin-off universitario, nel rispetto, per il personale tecnico-amministrativo, del Regolamento per lo svolgimento di attività e incarichi retribuiti.

Una volta superate le fasi preliminari, raggiunto un livello di elaborazione adeguato, l'idea imprenditoriale viene presentata al Consiglio della Struttura Primaria di afferenza del professore e/o del ricercatore proponente ed a quello della struttura eventualmente chiamata ad ospitare l'iniziativa, i quali esprimono un parere, con particolare riferimento a spazi, attrezzature e personale.

Acquisito il parere del Consiglio della Struttura Primaria di afferenza ed eventualmente della struttura ospitante, il progetto dovrà essere trasmesso alla Commissione Spin-off, corredato della seguente documentazione:

- delibera del Consiglio della Struttura Primaria di afferenza dei proponenti ed eventualmente del Consiglio della struttura che supporta il progetto di Spin-off dell'Università, con riferimento all'utilizzo di spazi, attrezzature e personale;
- un *business plan* relativo almeno ai primi 3 anni della società Spin-off o, se superiore, al numero di anni necessari per arrivare al pareggio;
- le proposte di statuto della società, dei patti parasociali e degli ulteriori eventuali contratti;
- l'indicazione dei soci proposti all'Università motivandone la scelta;
- un elenco dei membri degli organi sociali della società Spin-off, diversi da quelli di designazione del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo;
- la descrizione dei ruoli e delle mansioni dei proponenti, con la previsione dell'impegno richiesto a ciascuno per lo svolgimento delle attività a favore dello Spin-off e la quota sottoscritta da ogni componente;
- le modalità di partecipazione al capitale e la definizione della quota di partecipazione richiesta all'Università;
- la dichiarazione dei soggetti proponenti relativa all'eventuale partecipazione alla gestione dello Spin-off universitario, nel rispetto, per il personale tecnico amministrativo dei Regolamenti competenti.

All'atto della costituzione la maggioranza dei fondatori, titolari della maggioranza delle quote sociali, deve essere rappresentata da docenti e ricercatori universitari, titolari di assegni di ricerca, studenti dei corsi di studio, allievi dei corsi e delle Scuole di specializzazione e di dottorato, dipendenti dell'Università appartenenti al personale tecnico-amministrativo.

La Commissione Spin-off dovrà valutare i seguenti aspetti:

- a) il valore scientifico della proposta e suo legame con i risultati delle ricerche condotte nell'Ateneo;
- b) l'idea imprenditoriale proposta;
- c) l'adeguatezza e la credibilità del *business plan*;
- d) l'adeguatezza del capitale sociale agli obiettivi dell'azienda;
- e) la composizione del gruppo proponente e le eventuali partnership esterne;
- f) la compatibilità del progetto con la missione istituzionale dell'Università;

g) i profili di potenziale concorrenzialità dell'iniziativa con le attività istituzionali dell'Università.

La Commissione Spin-off dovrà esprimere un parere motivato e inoltrarlo al proponente entro 40 giorni dal ricevimento dell'istanza.

In caso di risposta positiva, la richiesta di costituzione di Spin-off dell'Università sarà sottoposta alla deliberazione del Consiglio di Amministrazione e del Senato Accademico dell'Ateneo. Le deliberazioni saranno assunte con effetto immediato e la comunicazione al proponente sarà data nei tempi più brevi possibili e, comunque, entro i 7 giorni successivi.

In caso di parere favorevole, il Consiglio di Amministrazione dovrà stabilire l'eventuale partecipazione dell'Università al capitale sociale e autorizzare la stipula di un contratto relativo alla concessione in uso di spazi e servizi dell'Ateneo a favore dello Spin-off nelle fasi iniziali.

Il Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo designerà, altresì, il componente (o i componenti) del Consiglio di Amministrazione dello Spin-off riservato alla nomina dell'Università. Tale componente dovrà riferire al Rettore almeno una volta all'anno sull'attività dello Spin-off.

Art. 7

Incubazione di Società Spin-off

Le strutture dell'Università, con delibera del Consiglio possono accreditare, per un periodo non superiore a 12 mesi, gruppi di ricerca, cui partecipi almeno uno dei soggetti indicati all'art. 3, comma 1, che conducano progetti a finalità industriale o comunque aventi come obiettivo la creazione di società Spin-off per la valorizzazione delle competenze dell'Università e dei risultati della ricerca prodotti.

La messa a disposizione di spazi per l'incubazione di progetti aventi come obiettivo la creazione di Società Spin-off presso eventuali apposite strutture dell'Università a ciò dedicate ed i rapporti con eventuali soggetti terzi è regolamentata da specifici contratti.

Art. 8

Permanenza all'interno delle strutture dell'Università

La permanenza degli Spin-off all'interno delle strutture dell'Università non potrà di norma eccedere i tre anni, prorogabili al massimo 1 volta, a condizioni da definirsi dal Consiglio di Amministrazione dell'Università su proposta della Commissione Spin-off, previa verifica da parte della stessa del permanere della disponibilità di strutture e servizi e ricorrendo particolari ragioni di convenienza ed opportunità.

TITOLO III

SPIN-OFF ACCADEMICI

Art. 9

Spin-off accademici

La costituzione di uno Spin-off accademico può essere proposta esclusivamente da uno o più componenti delle seguenti categorie:

- docenti universitari in servizio presso l'Università;
- ricercatori universitari in servizio presso l'Università;
- personale tecnico-amministrativo in servizio presso l'Università;
- titolari di assegni di ricerca;
- studenti dei corsi di dottorato dell'Ateneo.

Alla società possono partecipare persone fisiche e/o giuridiche, diverse da quelle indicate ai punti precedenti interessate a promuovere questo nuovo tipo di società.

Tali società, al capitale delle quali l'Università non partecipa, ma che prevedono la presenza, in qualità di socio proponente, di uno o più dei componenti appartenenti alle categorie di cui sopra, pur non essendo disciplinate dal presente regolamento, dovranno rispettare le seguenti disposizioni:

- a) obbligo per il docente/ricercatore del rispetto del regolare e diligente svolgimento delle attività didattiche e di ricerca;
- b) obbligo per il personale tecnico-amministrativo di richiedere di volta in volta l'autorizzazione al Direttore Amministrativo, sentito il Responsabile della struttura dell'Università in cui l'unità di personale presta servizio relativamente alla compatibilità dello svolgimento di attività a favore dello Spin-off accademico con quelle proprie della funzione istituzionale, a svolgere attività ed a percepire compensi

dallo Spin-off accademico secondo la disciplina di cui all'art. 6 del presente Regolamento.

All'atto della costituzione la maggioranza dei fondatori, titolari della maggioranza delle quote sociali, deve essere rappresentata da docenti e ricercatori universitari, titolari di assegni di ricerca, studenti dei corsi di studio, allievi dei corsi e delle Scuole di specializzazione e di dottorato, dipendenti dell'Università appartenenti al personale tecnico-amministrativo.

E' fatto in ogni caso divieto al personale docente o ricercatore di partecipare o prestare la propria attività a favore di società che svolgano attività in concorrenza con quella di consulenza e ricerca per conto terzi, di cui all'art. 66 della legge 11.7.1980 n. 382, che la Struttura Primaria di appartenenza svolga con enti pubblici o privati.

Qualora venga meno, per qualsivoglia motivo, la compatibilità tra lo svolgimento di detta attività a favore dello Spin-off accademico e le funzioni didattiche e di ricerca, su semplice richiesta dell'Università, il docente e/o ricercatore socio, a meno che non chieda di essere collocato in aspettativa senza assegni, deve immediatamente cessare lo svolgimento dell'attività a favore dello Spin-off accademico, salvo in ogni caso il diritto di conservare la propria partecipazione sociale.

Agli Spin-off accademici, previo apposito contratto, è possibile concedere la localizzazione nelle strutture dell'Ateneo.

TITOLO IV

Disposizioni Generali

Art. 10

Autorizzazione all'utilizzo del logo

Agli Spin-off dell'Università è concesso l'utilizzo gratuito del logo dell'Università degli Studi della Basilicata, sulla base di un apposito contratto di licenza che dovrà essere sottoscritto con l'Università contestualmente alla stipula dell'atto costitutivo della società.

Il contratto di licenza dovrà prevedere, tra l'altro, che lo Spin-off garantisca e tenga manlevata e indenne l'Università da qualsivoglia responsabilità derivante dall'utilizzo del logo, nonché le condizioni di anticipata risoluzione o revoca della autorizzazione all'utilizzo dello stesso.

Qualora l'Università cessi di essere socia dello Spin-off, quest'ultimo dovrà interrompere con effetto immediato qualsivoglia utilizzo del logo.

Agli Spin-off accademici non è concesso l'utilizzo del logo dell'Università.

Art. 11

Proprietà Intellettuale

La proprietà intellettuale dei risultati della ricerca svolta dallo Spin-off dell'Università è della nuova società. L'Università potrà comunque richiedere, al solo fine del perseguimento dei propri scopi istituzionali di ricerca, licenza gratuita e perpetua, senza diritto di sub-licenza, allo Spin-off, che sarà tenuto a concederla.

Alle invenzioni conseguite dal personale docente, ricercatore e tecnico amministrativo dell'Università, che partecipa allo Spin-off, si applicano le disposizioni previste dalle Leggi vigenti.

Art. 12

Regime delle incompatibilità

E' fatto espresso divieto allo Spin-off e al personale che partecipa allo stesso di svolgere attività in concorrenza con quella di ricerca istituzionale, nonché con quella di consulenza e ricerca per conto terzi svolte dall'Università.

Art. 13

Controversie

Per le eventuali controversie che dovessero insorgere tra l' Università e le società Spin-off sarà competente il foro di Potenza.

Art. 14

Attività di servizi e consulenza fornita agli Spin-off universitari dalle strutture di Ateneo

L'erogazione di servizi e di consulenza fornita da parte delle strutture dell'Università sarà regolamentata secondo appositi accordi e fornita a condizioni economiche di maggior favore.

L'Università promuoverà e favorirà la collaborazione tra le società di Spin-off e le strutture di Ateneo finalizzate a favorire il trasferimento tecnologico.

Art. 15

Norme transitorie

Il Consiglio di Amministrazione dell'Università delibererà caso per caso le regole applicabili agli Spin-off in essere al tempo della entrata in vigore del presente regolamento, con particolare riguardo alla copertura dei rischi a cose e persone e all'utilizzo dei segni distintivi della Università.

Art. 16

Norme finali

Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento, si rinvia alle leggi vigenti in materia.

Le disposizioni del presente Regolamento entrano in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nell'Albo Ufficiale on-line dell'Ateneo.

